

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2966 del 26 settembre 2006

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Individuazione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto. L.R. 21 gennaio 2003, n. 3 - art. 22 comma 3.

[Ambiente e beni ambientali]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

L'art. 22 comma 3 della L.R. n. 3/2000 recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" prevede che "...*omissis...la Giunta Regionale, sentite le province, individua gli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti*".

Sulla base di quanto sopra la Direzione Tutela Ambiente ha predisposto una prima bozza del documento di cui trattasi che è stata discussa in una riunione tecnica tenutasi presso gli Uffici regionali in data 2 novembre 2005 ed alla quale sono stati invitati i rappresentanti dei competenti Uffici delle Province del Veneto.

Nell'incontro di cui sopra sono state concordate alcune modifiche al documento presentato ed è stato altresì condivisa l'opportunità di predisporre uno specifico elenco elaborati relativo ai soli impianti di discarica.

Successivamente, in data 18 novembre 2005, è stato trasmesso agli Uffici tecnici provinciali l'elenco degli elaborati relativo agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, aggiornato sulla base delle osservazioni raccolte in occasione della citata riunione del 2 novembre 2005, nonché l'elenco degli elaborati predisposto specificamente per le discariche.

Sulla base delle osservazioni pervenute sono state pertanto apportate, da parte degli Uffici, alcune modifiche ai documenti succitati in recepimento delle proposte ritenute accoglibili.

Con nota in data 7 marzo 2006, è stata trasmessa all'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) la relativa documentazione al fine di acquisirne, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della citata L.R. n. 3/2000, il parere di competenza.

Successivamente, in data 12 maggio 2006, l'URPV, in sede di II Commissione, ha esaminato gli "elenchi elaborati" di cui trattasi riscontrandone la completezza dal punto di vista tecnico con riferimento all'ex D. Lgs. n. 22/97, così come comunicato con nota del 18 maggio 2006.

Nella nota di cui sopra, l'URPV fa tuttavia presente che, anche alla luce del D. Lgs. n. 152/2006, risulta necessario che la Regione individui anche gli atti ed i documenti adeguati per la valutazione dei requisiti soggettivi del richiedente.

L'URPV dà atto infine di un'altra osservazione, rappresentata in sede di II Commissione, circa l'indicazione, contenuta negli elenchi degli elaborati tecnici in oggetto, relativa alla necessità della presentazione - ai sensi all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000 - di una relazione di compatibilità ambientale per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Pur condividendo tale impostazione, l'osservazione fa presente che l'art. 22, comma 4, della L.R. 3/2000 prevede in realtà l'obbligo della presentazione della relazione di compatibilità ambientale solo per gli impianti di smaltimento di rifiuti.

Relativamente alla definizione dei requisiti soggettivi, si ritiene di accogliere l'osservazione prevedendo, come suggerito dall'URPV, di richiedere l'osservanza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.M. 05/02/1998, e s.m.i., e dall'art. 8 del D.M. n. 161/2002.

Per quanto concerne la seconda questione segnalata dall'URPV, si ritiene che la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000, seppur non espressamente prevista per gli impianti di recupero di rifiuti non sottoposti alle procedure di VIA, costituisca un elaborato di fondamentale importanza al fine di valutare compiutamente la possibilità di autorizzare la realizzazione e la gestione degli stessi impianti rapportati al contesto ambientale in cui si collocano.

Si propone, pertanto, di inserire, tra gli elaborati da allegare alla domanda di approvazione dei progetti di impianti di recupero non sottoposti a VIA, anche una relazione di compatibilità ambientale da predisporre secondo i criteri previsti, per i progetti degli impianti di smaltimento, dal citato art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.

Gli "elenchi elaborati" oggetto del presente provvedimento sono di riferimento anche per la documentazione da allegare alla domanda di approvazione di varianti sostanziali degli impianti di cui all'art. 23, comma 6 della L.R. n. 3/2000.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare i documenti di cui all'**Allegato A** e all'**Allegato B**, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominati rispettivamente "*Elenco elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti*" ed "*Elenco elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti di discarica*", comprensivi delle modifiche sopra descritte.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000;

VISTI il D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed il D.M. n. 161/2002;

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

VISTE le D.D.G.R. n. 2528/1999, 1624/2000, 1579/2001, 2803/2002, 3637/2002, 2454/2003, 14/2005, 1404/2005;]

delibera

1. Di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, della L. R. n. 3/2000, i documenti di cui all'**Allegato A** e all'**Allegato B**, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominati rispettivamente "*Elenco elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti*" ed "*Elenco elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti di discarica*";
2. Di specificare che gli "elenchi elaborati" oggetto del presente provvedimento sono di riferimento anche per la documentazione da allegare alla domanda di approvazione di varianti sostanziali degli impianti di cui all'art. 23, comma 6 della L.R. n. 3/2000;
3. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BUR del Veneto e di trasmetterlo alle Province e alle ARPA del Veneto, nonchè all'Osservatorio regionale sui Rifiuti e il Compostaggio.